

XVI LEGISLATURA

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE 2012

447^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'interno De Stefano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(3520) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Disposizioni di revisione della Costituzione e altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

(961) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *RUTELLI e ZANDA.* - *Modifica dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di inclusione del turismo tra le materie attribuite alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni*

(2309) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *BALDASSARRI e COMPAGNA.* - *Modifiche agli articoli 117 e 118 della Costituzione, a tutela del carattere unitario dell'ordinamento*
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** informa che gli emendamenti presentati, riferiti al disegno di legge n. **3520**, sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. 3520

Art. 1

01.1

CALDEROLI, DIVINA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 0.1. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione). – 1. L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione"».

01.2

CALDEROLI, DIVINA

Premettere il seguente articolo:

«Art. 0.1. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione). – 1. L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti e i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà"».

01.3

DEL PENNINO

Premettere il seguente articolo:

« Art. 0.1. - All'articolo 114 della Costituzione il primo comma è sostituito con il seguente:

"La Repubblica si riparte in Regioni, Province o Città metropolitane e Comuni."».

01.4

PALMIZIO, VIESPOLI, POLI BORTONE

Premettere il seguente articolo:

«Art. 0.1.

(Modifiche in tema di competenze fra Stato e regioni)

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è abrogato;

b) dopo l'articolo 114 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 114-*bis*. – Le regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.";

c) l'articolo 116 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 116. – Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino – Alto Adige, al Friuli – Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.";

d) l'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello stato, sempre che le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

b) circoscrizioni comunali;

c) polizia locale urbana e rurale;

d) fiere e mercati;

e) beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

f) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

g) musei e biblioteche di enti locali;

h) urbanistica;

i) turismo ed industria alberghiera;

l) tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;

m) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

n) navigazione e porti lacuali;

o) acque minerali e termali;

- p) cave e torbiere;
- q) caccia;
- r) pesca nelle acque interne;
- s) agricoltura e foreste;
- t) artigianato;
- u) altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.";

e) all'articolo 118 della Costituzione il secondo e terzo comma sono soppressi;

f) l'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. – I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.

Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali.

La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.";

g) l'articolo 120 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 120. – La regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le regioni. Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.";

h) l'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 121. – Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente.

Il consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni.

Il presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali;

dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.";

i) dopo l'articolo 123 della Costituzione è aggiunto il seguente:

"Art. 123-*bis*. – Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo stato e le coordina con quelle esercitate dalla regione.";

l) l'articolo 125 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 125. – Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del consiglio regionale.

Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della regione.";

m) l'articolo 127 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 127. – Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Il Governo della repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal consiglio regionale ecceda la competenza della regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle camere. In caso di dubbio, la corte decide di chi sia la competenza."».

1.1

CECCANTI, PASTORE, RELATORE

Sopprimere l'articolo.

1.2

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

1.3

SANNA

Sopprimere l'articolo.

1.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Sopprimere l'articolo.

1.5

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 116 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La legge dello Stato, sulla base delle intese di cui all'ultimo comma dell'articolo 117 e su iniziative delle Regioni interessate, ratifica l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui al comma precedente, alle regioni che abbiano istituito una Comunità Autonoma, ai sensi dell'articolo 117 e garantisce loro l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite."».

1.6

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al secondo comma dell'articolo 117, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata."».

1.7

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «si svolge concorrendo con lo Stato e con gli altri enti territoriali ad assicurare l'osservanza» con le seguenti: «si svolge assicurando l'osservanza».

1.8

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «con lo Stato e».

1.9

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «vincoli economici e finanziari» sopprimere le seguenti: «derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali».

1.10

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, dopo le parole: «vincoli economici e finanziari» sopprimere le seguenti: «derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

1.12

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e dagli obblighi internazionali».

1.13

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le procedure previste dagli statuti speciali».

1.14

RUTELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è abrogato.»

Art. 2

2.1

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

2.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente", e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"s-bis) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

b) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; produzione dell'energia, istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato";

c) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"La legge regionale ratifica le intese della Regione con le altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con l'individuazione di organi comuni e di funzioni da esercitare congiuntamente sull'intero territorio di riferimento"».

2.3

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente", e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"s-bis) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario";

b) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; produzione dell'energia, istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"».

2.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente", e sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

"s-bis) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"».

2.5

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente", ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"s-bis) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia"».

2.6

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente", ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"s-bis) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"».

2.7

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: "legislazione esclusiva" è inserita la seguente: "solamente"».

2.8

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117 della Costituzione, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Spetta alla Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento alle seguenti materie: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; produzione dell'energia; istruzione, compresa l'istruzione e la formazione professionale, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; previdenza complementare e integrativa; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Spetta altresì alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in riferimento ad ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"».

2.9

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 117 della Costituzione, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

"Ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre regioni che prevedano la costituzione di una Comunità Autonoma, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle regioni costituenti la Comunità Autonoma"».

2.10

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 1.

2.11

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.12

VITALI, ADAMO, SANNA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sostituire le parole: «Le leggi dello Stato assicurano» con le seguenti: «Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, può adottare i provvedimenti necessari ad assicurare»;

b) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al secondo comma, la lettera o) è sostituita con la seguente:

"o) ordinamento delle professioni, sicurezza sul lavoro e previdenza sociale"»;

c) alla lettera f), sostituire le lettere s-ter) ed s-quater) con le seguenti:

«s-ter) ordinamento della comunicazione e reti di comunicazione di interesse nazionale;

s-quater) produzione e trasporto di energia di interesse nazionale.»;

d) alla lettera g) sopprimere le parole: «e sicurezza», «professioni», «porti e aeroporti civili», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»;

e) alla lettera g) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».

Consequentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 1.

2.13

BASTICO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: «Le leggi dello Stato assicurano» con le seguenti: «Il legislatore statale, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare».

2.14

CECCANTI, PASTORE, RELATORI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «le leggi dello Stato» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

2.15

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «la garanzia dei diritti costituzionali e».

2.16

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «la tutela dell'unità giuridica ed economica».

2.17

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «l'unità».

2.18

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «giuridica ed».

2.19

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ed economica».

2.20

SANNA

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «Repubblica», aggiungere le seguenti: «nel rispetto del principio di sussidiarietà».

2.21

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2.22

BASTICO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «rapporti dello Stato con l'Unione europea» e le parole: «rapporti della Repubblica con l'Unione europea».

Conseguentemente alla lettera g) dopo le parole: «quelle relative a:» inserire le seguenti: «rapporti con l'Unione europea delle Regioni».

2.23

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «rapporti della Repubblica con l'Unione europea;».

2.24

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.25

D'ALIA

Al comma 1, lettera c), capoverso «e)», dopo le parole: « tutela del risparmio» inserire le seguenti: «esercizio del credito».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;».

2.26

BARBOLINI, LEDDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «e)», dopo le parole: «tutela del risparmio» inserire le seguenti: «, esercizio del credito».

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale».

2.27

FOSSON, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, lettera c, capoverso lettera «e)», sopprimere le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

2.28

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera «e)», sopprimere le seguenti parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e».

2.30

CECCANTI, PASTORE, RELATORI

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera «e)», sostituire le parole: «e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» con le seguenti: «finanza pubblica e sistema tributario».

2.29

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera c), capoverso lettera «e)», sopprimere le seguenti parole: «e del sistema tributario».

2.31

PASTORE, RELATORE

Al comma 1, lettera c) dopo il capoverso lettera e) inserire il seguente: «e-bis) al secondo comma, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: "tutela e sicurezza sul lavoro, professioni intellettuali"».

2.32

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.33

PASTORE, RELATORE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «norme generali» aggiungere le seguenti: «sulla qualità della normazione».

2.34

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e sulla semplificazione amministrativa».

2.35

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».

2.40

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis.) al secondo comma, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale, protezione civile"».

Conseguentemente, alla lettera g), capoverso "Sono materie", sopprimere le seguenti parole: "protezione civile"».

2.37

DEL PENNINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) al secondo comma, lettera h), le parole: "polizia amministrativa locale" sono sostituite con le seguenti: "polizia locale con compiti amministrativi";

d-ter) al secondo comma; lettera m), le parole: "diritti civili e sociali" sono sostituite con le seguenti: "diritti civili, sociali e sanitari,"».

2.39

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente

«d-bis) al secondo comma, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"1) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; professioni; ordinamento sportivo"».

Conseguentemente, alla lettera g), capoverso "Sono materie", le parole: "professioni" e le parole: "ordinamento sportivo" sono soppresse».

2.36

RUTELLI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) al secondo comma, alla lettera m), prima delle parole: "determinazione dei livelli essenziali," sono aggiunte le seguenti: "tutela della salute e";

d-ter) al secondo comma, alla lettera o), dopo le parole: "previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: ", complementare ed integrativa"»;

b) alla lettera f) inserire le seguenti modifiche: dopo la lettera s-quater) sono aggiunte le seguenti: "s-quinques) commercio con l'estero; s-sexies) tutela e sicurezza del lavoro.

c) alla lettera g) al terzo comma, sono soppresse le parole: "commercio con l'estero;", "tutela e sicurezza del lavoro"; le parole: "previdenza complementare e integrativa;" ; le parole: "tutela della salute" sono sostituite dalle seguenti: "organizzazione territoriale dell'offerta sanitaria"; dopo le parole "aeroporti civili" inserire le seguenti: "e infrastrutture" .

d) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) al nono comma, sono soppresse le parole: "accordi con Stati e";

e) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. Qualora ricorra un preminente interesse nazionale, lo Stato può comunque esercitare la potestà legislativa anche nelle materie di competenza regionale".

2.41

GUSTAVINO, D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al secondo comma, alla lettera m) dopo le parole: "diritti civili e sociali" sono aggiunte le seguenti: "e sanitari"».

2.38

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) al secondo comma la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) previdenza sociale; previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro";
Conseguentemente, alla lettera g), capoverso "Sono materie", le parole: "tutela e sicurezza del lavoro" e le parole: "previdenza complementare e integrativa" sono soppresse».

2.42

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere la lettera e).

2.43

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) al secondo comma, è soppressa la lettera s);».
Conseguentemente, al comma terzo dopo le parole: «organizzazione di attività culturali» aggiungere le seguenti: «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

2.44

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
«e-bis) al secondo comma, è soppressa la lettera s);».

2.45

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2.46

D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:
«s) al secondo comma, dopo la lettera s), sono aggiunte, infine, le seguenti:
s-bis) grandi reti di trasporto e di navigazione, porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;
s-ter) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
s-quater) ordinamento della comunicazione;
s-quinquies) ordinamento delle professioni;
s-sexies) ricerca scientifica e tecnologica di interesse nazionale.
Conseguentemente, al comma 1, la lettera g), capoverso: «Sono materie, sostituire le parole: "professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi" con le seguenti: "ricerca scientifica e tecnologica di interesse esclusivamente regionale, valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione dei settori produttivi di interesse regionale"».

2.47

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera f), sostituire i capoversi s-bis) e s-ter), sono le seguenti:
«s-bis) trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
s-ter) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

2.48

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso s-bis).

2.49

PASTORE, RELATORE

Al comma 1, lettera f) capoverso: «s-bis», sopprimere la parola: «marittimi».

2.50**PARDI, BELISARIO**

Al comma 1, lettera f), nel capoverso s-bis), sopprimere le seguenti parole: «di trasporto e». Conseguentemente, alla lettera g), dopo le parole: «aeroporti civili di interesse regionale;», inserire le seguenti: «grandi reti di trasporto;».

2.52**PARDI, BELISARIO**

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso s-ter). Conseguentemente, alla lettera g), dopo le parole: «aeroporti civili di interesse regionale;», inserire le seguenti: «ordinamento della comunicazione;».

2.51**CALDEROLI, DIVINA**

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso s-ter).

2.53**PARDI, BELISARIO**

Al comma 1, lettera f), capoverso s-ter) sostituire la parola: «ordinamento», con le seguenti: «principi generali relativi all'ordinamento».

2.54**PASTORE, RELATORE**

Al comma 1, lettera f) capoverso «s-ter» aggiungere le seguenti parole: «e reti di comunicazione di interesse nazionale».

2.56**PARDI, BELISARIO**

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso s-quater). Conseguentemente, nella lettera g) sopprimere le parole: «di interesse esclusivamente regionale».

2.55**CALDEROLI, DIVINA**

Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso s-quater).

2.57**DEL PENNINO**

Al comma 1, lettera f), capoverso s-quater) sopprimere le parole: «, di interesse non esclusivamente regionale».

2.58**PARDI, BELISARIO**

Al comma 1, lettera f), capoverso s-quater) sopprimere la parola: «esclusivamente». Conseguentemente, nella lettera g) sopprimere la seguente parola: «esclusivamente».

2.59**DEL PENNINO**

*Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso s-quater) aggiungere le seguenti:
«s-quinquies) protezione civile;
s-sexies) commercio con l'estero;
s-septies) professioni;
s-octies) ordinamento sportivo;».*

2.60**SALTAMARTINI**

*Al comma 1, lettera f), aggiungere, i seguenti capoversi:
«s-quinquies) porti marittimi e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale, grandi reti di trasporto e navigazione;
s-sexies) ordinamento della comunicazione;
s-septies) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse non esclusivamente regionale».*

2.64

GUSTAVINO, D'ALIA

Al comma 1, lettera f) aggiungere i seguenti capoversi:

«s-quinquies) tutela della salute;

s-sexies) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».

Conseguentemente, al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute».

2.61

MALAN

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente capoverso:

"s-quinquies) commercio con l'estero"».

Conseguentemente alla lettera g) sopprimere le parole: «commercio con l'estero».

2.62

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente capoverso:

«s-quinquies) commercio con l'estero».

Conseguentemente, alla lettera g) sopprimere le parole: «commercio con l'estero».

2.63

MALAN

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente capoverso:

«s-quinquies) tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera g) sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro».

2.98

CASTRO

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso «s-quater) », aggiungere il seguente:

«s-quinquies) tutela e sicurezza del lavoro»;

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), dopo la parola: «turismo» sopprimere le seguenti: «tutela e sicurezza del lavoro».

2.65

D'ALIA, GUSTAVINO

Al comma 1, alla lettera f), aggiungere il seguente capoverso:

«s-quinquies) tutela e sicurezza del lavoro».

Conseguentemente, alla lettera g) sopprimere le parole: «tutela e sicurezza del lavoro».

2.66

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2.67

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale; produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale"»;

Conseguentemente, al secondo comma, dopo la lettera s) inserire le seguenti:

«s-bis) turismo;

s-ter) ricerca scientifica e tecnologica, livelli essenziali delle prestazioni ospedaliere;
s-quer) previdenza complementare e integrativa, salvo misure regionali sussidiarie aggiuntive».

2.68

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) commercio con l'estero;

b) turismo;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

i) ordinamento sportivo;

l) protezione civile;

m) governo del territorio;

n) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

o) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

p) previdenza complementare e integrativa;

q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

s) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale. In ogni caso lo Stato, in applicazione del principio di cedevolezza, può emanare norme di competenza delle Regioni che hanno efficacia fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali"».

2.69

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il terzo comma è sostituito con il seguente:

"Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

a) commercio con l'estero;

b) turismo;

c) tutela e sicurezza del lavoro;

d) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;

e) professioni;

f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;

g) tutela della salute;

h) alimentazione;

i) ordinamento sportivo;

l) protezione civile;

m) governo del territorio;

n) porti lacuali e fluviali, porti marittimi e aeroporti civili di interesse regionale;

o) produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, di interesse esclusivamente regionale;

p) previdenza complementare e integrativa;

q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali;

r) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;

s) enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto della legislazione dello Stato, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale"».

2.70

DEL PENNINO

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il terzo comma è abrogato».

Consequentemente:

Al comma 1 dell'articolo 3 sostituire le parole: «ai sensi del secondo periodo del terzo comma» con le parole: «ai sensi del quarto comma».

2.71

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «commercio con l'estero», sopprimere la seguente: «turismo».

2.72

PASTORE, RELATORE

Al comma 1, lettera g), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «tutela e sicurezza del lavoro, previdenza complementare e integrativa, casse di risparmio, casse rurali, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» e dopo le parole: «ordinamento sportivo» aggiungere le seguenti: «di interesse regionale».

2.73

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, lettera g), primo periodo, dopo le parole: «aeroporti civili di interesse regionale», aggiungere le seguenti: «ordinamento della comunicazione».

Consequentemente, al comma 1, lettera f), sopprimere il punto s-ter).

2.74

FOSSON, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Al comma 1, lettera g), sopprimere il secondo periodo.

2.76

BASTICO

Al comma 1, alla lettera g) sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».

Consequentemente all'articolo 3 sopprimere il comma 1.

2.75

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, lettera g), sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Nelle materie di legislazione concorrente le Regioni esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato.».

2.77

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «alla quale spetta di disciplinare», con la seguente: «disciplina».

2.78

CECCANTI, PASTORE, RELATORI

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sostituire le parole: «profili funzionali all'unità giuridica ed economica della repubblica» con le seguenti: «principi fondamentali».

2.79

PARDI, BELISARIO

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, dopo le parole: «disciplinare i profili», inserire la seguente: «generali».

2.80

CECCANTI, PASTORE, RELATORI

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, sopprimere le parole: «non inferiore a centoventi giorni».

2.81

VINCENZO DE LUCA

Al comma 1, lettera g), secondo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: «Lo Stato esercita un potere sostitutivo in caso di inattività regionale».

2.82

CECCANTI, PASTORE, RELATORI

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.83

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.84

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.85

SANNA

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

2.86

DEL PENNINO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"In ogni altra materia la potestà legislativa spetta alle Regioni, che la esercitano in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto dell'interesse nazionale. La legge statale stabilisce i principi generali che garantiscano coordinamento e armonia tra le legislazioni regionali e tra queste e la legislazione statale, alla quale spetta di disciplinare i profili funzionali all'unità giuridica ed economica della Repubblica stabilendo, se necessario, un termine non inferiore a centoventi giorni per l'adeguamento della legislazione regionale"».

2.87

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, lettera h), sopprimere le seguenti parole: «nel rispetto della legislazione dello Stato relativa ai profili attinenti alle materie del secondo comma».

2.88

CECCANTI, PASTORE, RELATORI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«h-bis) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Le norme dettate dallo Stato in materie di competenza regionale si applicano sino all'entrata in vigore delle corrispondenti norme regionali"».

2.89

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.90

BASTICO

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

2.99

VICARI

Al comma 1, alla lettera i), dopo la parola: «Stato» aggiungere le seguenti: «, che la esercita anche mediante organismi di regolazione indipendenti dal Governo»

2.91

DEL PENNINO

Al comma 1, alla lettera i), dopo le parole: «di rispettiva competenza» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della legislazione dello Stato»

2.92

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Al comma 1, lettera i), dopo le parole «di rispettiva competenza», aggiungere le seguenti: «e, per quanto concerne le materia di legislazione concorrente, di cui all'articolo 117, comma 3, spetta alle regioni».

2.93

DEL PENNINO

Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
«i-bis) il nono comma è soppresso;»

2.94

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1 dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis "Ciascuna regione, ivi comprese quelle a statuto speciale, può, con propria legge senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, deliberare intese federative con altre regioni che prevedano la costituzione di una Comunità Autonoma, l'individuazione dei relativi organi comuni, la definizione del loro ordinamento e l'individuazione delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia che intendano assumere ai sensi dell'articolo 116. La legge regionale di cui al presente comma è sempre sottoposta a referendum popolare e non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi nella consultazione referendaria. La legge produce effetti se l'approvazione del referendum è ottenuta con la maggioranza dei voti validi in ciascuna delle regioni costituenti la Comunità Autonoma"».

2.95

CECCANTI, PASTORE, RELATORI

Sopprimere il comma 2.

2.96

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 2.

2.97

RUTELLI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni: "al comma, terzo, le parole: "b) e h) sono sostituite dalle parole: "b), h) e m)"».

2.0.3

VIESPOLI, POLI BORTONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.2-bis.

(Modifica in tema di contributi alle regioni)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 119. - Le regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della repubblica, che la coordinano con la finanza dello stato, delle province e dei comuni.

Alle regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali in relazione ai bisogni delle regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole regioni contributi speciali.

La regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica."».

2.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 119 della Costituzione).

1. All'articolo 119 della Costituzione, il terzo e il quinto comma sono abrogati.».

2.0.2

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 119, al quarto comma, aggiungere infine il seguente periodo: "nelle Comunità Autonome, istituite ai sensi dell'articolo 117, le risorse di cui al presente comma non possono essere inferiori al settantacinque per cento (75%) del gettito tributario complessivo degli enti di cui all'articolo 114 prodotto nei relativi territori"».

Art. 3

3.1

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 1

3.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Sopprimere il comma 1.

3.4

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «o dall'inutile decorso del termine fissato ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117», con le seguenti: «o decorso il termine fissato ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 117».

3.5

SALTAMARTINI

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:

«La Corte ove sussistano ragioni di urgenza e necessità può sospendere l'esecuzione della legge regionale in attesa del giudizio di merito.».

3.6

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 2

3.7

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, sostituire le parole: «gli articoli 28 e 29» con le seguenti: «l'articolo 29».

3.8

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 2, sostituire le parole: «gli articoli 28 e 29» con le seguenti: «l'articolo 28».

3.9

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 3.

3.10

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 3, sopprimere la parola: «particolare».

3.11

CALDEROLI, DIVINA

Sopprimere il comma 4.

3.12

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «da parte dello Stato o».

3.13

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «o di un'altra Regione».

3.14

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

3.15

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4, sopprimere le parole: « come modificato dalla presente legge costituzionale».

3.16

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «restano procedibili d'innanzi alla Corte costituzionale le impugnazioni proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana nei confronti dei disegni di legge approvati dall'Assemblea regionale sino alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.17

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «proposte dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana».

3.18

CALDEROLI, DIVINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «sino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale».

3.0.1

SANNA, PEGORER, CABRAS, PERTOLDI, SCANU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge costituzionale in materia di potestà legislativa concorrente non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia ridotte rispetto a quelle già attribuite dalla Costituzione e dai rispettivi Statuti.».

3.0.2

SARO, PISANU, FOSSON, LENNA, PERTOLDI, SANTINI, CAMBER, PINZGER, SANNA, PEGORER, CABRAS, BLAZINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, comma 1, della presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite dai rispettivi Statuti di autonomia.».

3.0.3

SANNA, PEGORER, CABRAS, PERTOLDI, SCANU

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia ridotte rispetto a quelle già attribuite dalla Costituzione e dai rispettivi Statuti.».

3.0.4

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FOSSON, MOLINARI, SARO, LENNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome restano ferme le potestà spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nonché le forme di autonomia più

ampia alle medesime già attribuite ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano limitatamente alle parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.».

3.0.5

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Senato federale della Repubblica)

1. All'articolo 55, primo comma della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica".».

3.0.6

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Composizione del Senato federale della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante."».

3.0.7

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, secondo comma, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), quinto comma e nono comma. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o del terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al quarto comma del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

3.0.9

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Limiti al numero e all'indennità dei consiglieri regionali)

1. Al primo comma dell'articolo 122 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La medesima legge determina il limite massimo delle indennità dei consiglieri regionali e il loro numero in proporzione alla popolazione della Regione."».

3.0.10

PALMIZIO, SAIA, POLI BORTONE, MENARDI, PISCITELLI, VILLARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis

(Istituzione di tre Macroregioni)

1. L'articolo 131 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 131. – Sono costituite le seguenti regioni:

a) Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria – Lombardia – Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia Giulia;

b) Emilia Romagna – Toscana – Umbria – Lazio – Marche – Sardegna;

c) Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria – Sicilia".

2. Sono abrogati:

a) lo statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

b) lo statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

c) lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

d) il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

e) lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

f) la X disposizione transitoria e finale della Costituzione.

3. Conseguentemente, l'articolo 116 della Costituzione è abrogato.

4. Gli organi di governo delle regioni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla data della proclamazione del Presidente della giunta di ciascuna delle tre regioni di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.

5. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono indette le elezioni dei consigli regionali e dei Presidenti delle giunte regionali delle tre regioni di cui al comma 1.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, un decreto legislativo recante la disciplina transitoria per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 2.

7. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

8. I consigli regionali delle tre regioni di cui al comma 1 adottano un proprio statuto, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, entro sei mesi dalla data della prima seduta successiva alle

elezioni. I medesimi consigli approvano la legge elettorale ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione entro un anno dalla prima seduta successiva alle elezioni.».

3.0.11

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: "e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali," sono sostituite con le seguenti: "e con delibera dei rispettivi Consigli regionali"».

3.0.12

SALTAMARTINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

1. All'articolo 134, primo comma, della Costituzione, le parole: "sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni" sono sostituite con le seguenti: "sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, tra le Regioni e tra i Comuni e le Regioni"».

3.0.13

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle disposizioni transitorie e finali aggiungere la seguente:

"XIX. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, al fine di assicurare l'attuazione dell'articolo 118, prima comma, della Costituzione, la legge dello Stato individua le funzioni amministrative che rimangono attribuite allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e attribuisce le restanti funzioni a Comuni, Province e Regioni insieme alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con D.P.C.M. ai Comuni.

Entro lo stesso termine di sei mesi di cui al comma 1, sono individuate e trasferite alle Regioni le funzioni amministrative ancora esercitate dallo Stato, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, unitamente alle relative risorse strumentali, umane e finanziarie. Decorso inutilmente tale termine, le funzioni e le relative risorse strumentali, umane e finanziarie sono comunque attribuite con D.P.C.M. alle Regioni."».

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE MALAN PER I DISEGNI DI LEGGE
N. 2, 3, 17, 26, 27, 28, 29, 93, 104, 110, 111, 257, 624, 696, 708, 748, 871, 976, 1105, 1549,
1550, 1566, 1807, 2048, 2049, 2063, 2098, 2293, 2294, 2303, 2312, 2327, 2357, 2634, 2650,
2700, 2811, 2846, 2911, 2938, 3001, 3035, 3076, 3077, 3122, 3406, 3410, 3418, 3424, 3428,
3476, 3477, 3484, 3485, 3486

Art. 1

1.29/1

CALDEROLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «voti validi espressi sul piano nazionale», aggiungere le seguenti: «e comunque non meno del 40,5 per cento di questi,».

1.29

NESPOLI, SAIA, PASTORE, SARO, SALTAMARTINI, SARRO, PALMA

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, dopo le parole: «voti validi espressi sul piano nazionale», aggiungere le seguenti: «e comunque non meno del 42 per cento di questi,».

Art. 3

3.0.100 testo 2/1

D'ALIA

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), nel comma 1, sostituire le parole: «provvedere a» con la seguente: «assicurare» e sostituire le parole: «per le prime elezioni seguenti la data di entrata in

vigore della presente legge, se successiva al 31 dicembre 2012, si applica il comma 2» *con le seguenti*: «le disposizioni dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, 515, concernenti limiti e pubblicità delle spese elettorali, si intendono riferite ai predetti candidati». *Consequentemente, sopprimere il comma 2.*

3.0.100 testo 2/2

VIZZINI

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Per il delitto punito dall'articolo 416-*ter* del codice penale, la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-*bis* si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-*bis* in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati."

3.0.100 (testo 2)

BIANCO, RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di provvedere a una regolazione delle campagne elettorali conformi alle disposizioni degli articoli 1 e 2, con particolare riguardo ai limiti di spesa applicabili ai candidati da eleggere con voto di preferenza, per le prime elezioni seguenti la data di entrata in vigore della presente legge, se successiva al 31 dicembre 2012, si applica il comma 2.

2. Per il caso di cui al comma 1, fatta salva la legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall'articolo 3, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come vigenti alla data di pubblicazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché le disposizioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, già abrogati dalla citata legge n. 270 del 2005.».